Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI VERBICARO

STATUTO

Delibera n. 10 del 23/6/2001.

CAPO PRIMO
ELEMENTI COSTITUTIVI ED ISTITUTI GENERALI

ARTICOLO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Verbicaro è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi generali della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Verbicaro comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n°· 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ARTICOLO 3
STEMMA E CONFALONE

1. Il Comune di Verbicaro ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con D.P.R. 07.12.1964, registrato alla Corte dei Conti in data 03.03.1965, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 09.03.1965 e nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 03.04. 1965.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il medesimo D.P.R. 07. 12.1964 di cui al comma 1.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per usi non istituzionali sono vietati.

ARTICOLO 4

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALBO PRETORIO

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Responsabile del Servizio cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 5
FINALITA' ISTITUZIONALI

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Repubblicana.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività' delle organizzazioni di volontariato;
d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) La tutela del diritto alla salute anche attraverso l'attuazione di accordi con le A.S.L. e gli altri Enti preposti.

ARTICOLO 6
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti ed i principi della programmazione, della pubblicità, della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e della partecipazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ARTICOLO 7
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire l'educazione alla pratica democratica, al senso civico, al rispetto dei valori e dei principi della Costituzione Repubblicana promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di norma di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie:

a) ambiente;
b) sport e tempo libero;
c) attività ricreative e culturali;
d) pubblica istruzione;
e) solidarietà sociale;
f) solidarietà internazionale;
g) iniziative in favore dei diritti umani;

3. Le modalità di elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

ARTICOLO 8
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta delibera il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Verbicaro a persone che abbiano acquisito meriti particolari nel campo sociale, culturale ed istituzionale.

2. La persona alla quale viene conferita la cittadinanza onoraria ha il diritto di fregiarsi in ogni occasione del titolo di cittadino onorario del Comune di Verbicaro.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO SECONDO
ORGANI ELETTIVI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 9
ORGANI

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ARTICOLO 10
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

ARTICOLO 11
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune di Verbicaro.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme di legge, del presente statuto e dell'apposito regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono assolti dal Vicesindaco, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere Anziano.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale che sarà approvato a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 12
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha ricevuto il maggior numero di voti. Non può essere considerato tale il consigliere di minoranza candidato alla carica di Sindaco.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

per iscritto e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente ed indirizzate al Consiglio e consegnate al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne da immediata comunicazione al Sindaco, che ne informa, per sola conoscenza, il Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione e non possono essere revocate o ritirate, nessuna presa d'atto è necessaria per la loro efficacia in quanto le stesse sono efficaci per il solo fatto di essere state presentate.

5. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari.

6. Il consigliere comunale che annuncia le proprie dimissioni in Consiglio deve poi formalizzarle secondo le modalità fissate dai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 13
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ai fini della notifica degli atti inerenti alla carica.

ARTICOLO 14
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, e non candidati alla carica di Sindaco, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 15
PROCEDURA DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Consigliere comunale che non partecipa, senza giustificazione, a 6 (sei) sedute consecutive del Consiglio viene dichiarato decaduto.

2. Il Sindaco, prima di convocare il Consiglio per la dichiarazione di decadenza, contesta al consigliere comunale la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. Il consigliere rappresenterà le proprie ragioni al Consiglio nella stessa seduta convocata per la procedura di decadenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'assenza di un consigliere comunale dalle sedute del consiglio si considera giustificata, quando lo stesso presenti al Sindaco le proprie giustificazioni entro 2 (due) giorni dalla seduta. Non vengono ritenute valide le giustificazioni presentate oltre il termine previsto.

ARTICOLO 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, previa approvazione delle stesse da parte della Giunta Comunale.

2. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. In sede di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero sorgere ovvero sulla base di nuove e diverse valutazioni delle problematiche amministrative.

ARTICOLO 17
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed adotta tutti i provvedimenti che non siano riservati al Consiglio, al Sindaco ed ai Funzionari del Comune.

2. La Giunta Comunale impronta la propria azione ai principi della collegialità.

ARTICOLO 18
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta da un numero di assessori stabilito dal Sindaco non superiore a n. 6 (sei) e non inferiore a n. 4 (quattro).

ARTICOLO 19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite senza particolari formalità dalla Giunta stessa.

ARTICOLO 20
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Il numero necessario per la validità delle sedute consiliari sarà stabilito dal Regolamento del Consiglio, secondo quando stabilito dall'art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2. La Giunta Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei componenti.

3. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullo apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

6. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. I verbali delle deliberazioni non sono soggetti a successiva convalida o lettura. I componenti dell'organo deliberante possono richiedere per iscritto, nella seduta successiva alla trascrizione dei verbali, l'eventuale rettifica di inesattezze od omissioni motivando opportunamente la richiesta; la predetta richiesta non comporta la ripresa della discussione sugli oggetti trattati. Sulla proposta di rettifica si pronuncia l'organo collegiale con apposita votazione.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle delibere quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

9. Il Segretario Comunale nelle sedute degli organi collegiali può farsi assistere e coadiuvare da un impiegato da lui designato di volta in volta.

10. Se le proposte di deliberazione vengono emendate in modo sostanziale dagli organi collegiali le stesse non possono essere approvate

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

se non vengono acquisiti nuovamente i pareri previsti dalla legge.

ARTICOLO 21
SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ARTICOLO 22
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge purchè tali accordi non costituiscano impegni finanziari da parte dell'Ente;
h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
i) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
j) in qualità di capo della Polizia Municipale, impartisce direttive e disposizioni all'ufficio competente;
k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;
l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi comunali;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
n) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
o) conferisce al Segretario Comunale l'incarico e le funzioni di Direttore

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Generale, nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per l'individuazione di questa figura.

ARTICOLO 23
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale quanto dovuto;
d) promuove direttamente o avvalendosi del Direttore Generale, ove questa figura sia istituita, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

ARTICOLO 24
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco;

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
b) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
d) ha facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
e) ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ai Responsabili dei Servizi;
f) riceve interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

ARTICOLO 25
VICESINDACO

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.

2. Il conferimento di deleghe agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento comunicato al Consiglio.Il predetto ordine stabilisce anche Assessore Anziano.

ARTICOLO 26
ASSISTENZA PROCESSUALE

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai dipendenti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO TERZO
UFFICI E SERVIZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 27
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo di risultato e funzione amministrativa di gestione, è affidata in via esclusiva ai responsabili degli uffici e dei servizi che operano in base agli indirizzi degli organi politici ed alle direttive del Segretario Comunale, nell'ambito delle competenze che sono state a loro attribuite dalla legislazione vigente.

2. L'attività gestionale deve essere improntata ai principi di efficienza, efficacia amministrativa, trasparenza, democraticità, pubblicità e collaborazione tra tutti gli uffici e servizi del Comune.

ARTICOLO 28
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Segretario Comunale sono attribuite, oltre a quelle previste per legge, le seguenti funzioni:

a) emana circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e di regolamenti
b) esprime il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti in ordine agli atti deliberativi del Comune, se richiesto dall'organo collegiale;
c) esercita l'attività di consulenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi di governo e dei responsabili dei servizi;
d) esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e dei servizi comunali;
e) dirime i conflitti di competenza tra i responsabili degli uffici e dei servizi;
f) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti;
g) esercita le attività eventualmente conferite dal Sindaco;
h) acquisisce dati, informazioni, accertamenti e controlli su tutta l'attività del comune per il tramite dei responsabili dei servizi ed eventualmente servendosi dell'ufficio di Polizia Municipale.

2. I regolamenti comunali possono prevedere l'attribuzione di ulteriori funzioni al Segretario Comunale.

ARTICOLO 29
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi amministrativi e gestionali determinati dall'Organo politico.

4. Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) sostituisce i responsabili dei servizi in caso di inerzia, provvedendo a notiziare il segretario Comunale per le valutazioni di carattere disciplinare;
   b) predispone di concerto con il Responsabile del servizio Finanziario il Piano Esecutivo di Gestione o in alternativa il Piano degli Obiettivi Gestionali;
   c) svolge un'attività di report nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale;
   d) svolge su incarico del Sindaco indagini e verifiche amministrative;
   e) emana ordini di servizio nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi. Questi ultimi rispondono del loro operato anche al Direttore Generale;
   f) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti apicali dell'Ente.

ARTICOLO 30
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ed esercitano le funzioni previste dall'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi specificherà i compiti e le funzioni dei responsabili.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi compiti e funzioni che ineriscono alla sua qualità di Ufficiale di Governo.

ARTICOLO 31
INCARICHI DIRIGENZIALI, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Giunta Comunale, secondo le modalità che saranno fissati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e di funzionari direttivi nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 32
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le convenzioni dovranno prevedere ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

ARTICOLO 33
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - CRITERI GENERALI

1. La Giunta Comunale adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai seguenti criteri generali:

a) attribuzione di ampie funzioni gestionali ai responsabili dei servizi, precisando, sia pur in via esemplificativa, quali siano gli atti di loro competenza;
b) valorizzazione dell'autonomia operativa delle figure dei responsabili del procedimento;
c) individuazione delle modalità di rendicontazione dell'operato dei responsabili dei servizi all'amministrazione comunale;
d) specificazione delle competenze attribuite dallo Statuto al Segretario Comunale, avendo cura di dettagliare le modalità attraverso le quali il Segretario può esercitare le sue funzioni;
e) specificazione delle competenze attribuite dallo statuto al Direttore Generale;
f) regolamentazione dei procedimenti disciplinari nel rispetto della legislazione vigente e della contrattazione collettiva nazionale;
g) previsione di procedure concorsuali abbreviate nei casi consentiti dalla legge;
h) disciplina degli incarichi esterni;
i) previsione dell'istituto della conferenza dei servizi e degli uffici comunali;
j) ampia flessibilità nella gestione del personale in coerenza con il principio della equivalenza delle mansioni all'interno della stessa categoria professionale, rendendo più snelli i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

procedimenti di mobilità interna;

ARTICOLO 34
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici comunali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, sono gestiti secondo le modalità e gli istituti previsti dalla parte I°, Titolo V°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO QUARTO
CONTROLLO INTERNO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 35
REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

3. Al Revisore dei Conti l'Amministrazione comunale può attribuire il compito di svolgere il controllo di gestione.

ARTICOLO 36
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento di contabilità e/o il regolamento di organizzazione gli uffici e dei servizi possono individuare metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra il progettato ed il realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO QUINTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 37
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione informale, per acquisire il parere dei cittadini in ordine a specifici problemi.

5. Il Consiglio Comunale adotterà un regolamento degli istituti di partecipazione popolare previsti nello Statuto.

ARTICOLO 38
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, sull'adozione del Piano Regolatore Generale e su materie che sono già state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20 % del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum è valido se partecipa alla consultazione almeno il 50% degli aventi diritto.

ARTICOLO 39
EFFETTI DEL REFERENDUM

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve esse deliberato, con adeguate motivazioni, dai 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 40
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso solo gli atti che disposizioni legislative o regolamentari dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 41
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 42
ASSOCIAZIONE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

1. Il Comune di Verbicaro valorizza le associazioni e le organizzazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di volontariato assegnando contributi, risorse organizzative e garantendo ogni altro ausilio ritenuto opportuno ed utile per il perseguimento di queste finalità.

2. L'amministrazione comunale istituisce con un'apposita delibera della Giunta Comunale un albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. Nella medesima deliberazione sono fissati i requisiti per l'iscrizione all'albo comunale.

3. L'amministrazione comunale può affidare direttamente ad un'associazione o organizzazione di volontariato iscritta all'albo comunale la gestione di uno o più servizi locali, previa approvazione di una convenzione che preveda anche un contributo forfettariamente determinato, a titolo di rimborso spese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO SESTO
DIFENSORE CIVICO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 43
NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia o con la Comunità Montana, a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che all'uopo predispone e pubblica preventivamente un apposito avviso.

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra i cittadini di Verbicaro in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o Lauree equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, anche se le sue funzioni sono comunque prorogate fino a quando non venga eletto il successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento Italiano ed Europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e circoscrizionali, i membri dei consorzi tra i comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i Ministri di Culto;
c) gli amministratori e i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da esse a qualsiasi titolo sovvenzioni e/o contributi;
d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, con i dipendenti o con il Segretario Comunale;

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione da farsi con atto del Sindaco.

7. Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 44
FUNZIONI

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Egli deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.

3. Deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, assicurando la disponibilità per il pubblico almeno un giorno la settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 127, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 45
FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

3. Può convocare direttamente i dipendenti cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono ed al Segretario Comunale, e con loro può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Comunica all'ufficio comunale competente per le sanzioni disciplinari le eventuali infrazioni al codice disciplinare del personale dipendente.

6. Può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

7. E' data facoltà al Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto e di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ARTICOLO 46
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione annua pari ad 1/3 del compenso spettante al revisore dei conti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO SETTIMO
FUNZIONE NORMATIVA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 47
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ARTICOLO 48
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
b) in tutte le materia di competenza comunale.

2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e dello Statuto del Comune, e nel rispetto di altre disposizioni regolamentari.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 49
INIZIATIVA POPOLARE

1. E' ammessa l'iniziativa di almeno n. 500 (cinquecento) cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

ARTICOLO 50
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte, altresì, a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie indicate dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO OTTAVO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 51
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2. La proposta di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

ARTICOLO 52
PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.